



Collegio di Garanzia dello Sport  
Terza Sezione

Prot. n. 00581/16

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 57/2016, presentato, in data 25 ottobre 2016, dai signori Lucio Nugnes e Cristiano Magnani contro la Federazione Italiana Scherma (FIS) e nei confronti dei signori Paolo Cuccu, Vittorio Carrara e Sveva di Somma per l'annullamento della decisione n. 4969 del 10 ottobre 2016, assunta, in unico grado, dal Tribunale Federale FIS, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto FIS e dell'art. 106 del Regolamento Organico Federale, che ha respinto il reclamo interposto dal sig. Nugnes avverso la declaratoria d'illegittimità dell'esclusione della propria candidatura a rappresentante dei tecnici per la fase elettiva regionale e ha dichiarato infondati gli ulteriori motivi di ricorso proposti dagli altri ricorrenti (tra cui l'odierno istante Magnani), volti ad ottenere l'annullamento delle elezioni dei rappresentanti dei tecnici e degli atleti nelle Assemblee Nazionale, Regionali e Provinciali della Federazione Italiana Scherma, svoltesi in data 25 settembre 2016, a causa dell'asserita e presunta illegittimità dei relativi risultati elettorali.

Conferma l'inammissibilità del primo motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e rigetta gli ulteriori motivi di ricorso.

Spese compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 9 novembre 2016.

IL PRESIDENTE  
F.to Massimo Zaccheo

IL RELATORE  
F.to Valerio Pescatore

Depositato in Roma in data 9 novembre 2016.

IL SEGRETARIO  
F.to Alvio La Face